

# La pericolosità sociale

**Crimine e misure di prevenzione  
(RSPSC/I)**

Prof. Francesco Trapella

Lezione n. 1 – 6 ottobre 2022



**RICERCA SOCIALE  
POLITICHE SICUREZZA  
CRIMINALITÀ  
interclasse**

# Contenuti della lezione

- La definizione della *pericolosità sociale*;
- Il problema della *prova* della pericolosità sociale;
- La *giurisdizionalizzazione* del giudizio sulla pericolosità sociale.

# Definire la pericolosità sociale

- Il *socialmente* pericoloso come probabile autore di futuri reati (CABIALE, 2022).
- L'ontologica impossibilità di definire in modo univoco la pericolosità sociale (BASILE, 2018).
  - Nesso “pericolosità – reato” (*muta la concezione di ‘reato’ e muta quella di ‘pericolosità’*).
  - Concezioni diverse: legalità penale formale vs legalità penale sostanziale.
    - Esempi: il *confino* (dalla Legge Pica del 1963 al T.U.L.P.S. del 1931) e l'odierno *foglio di via*.

# Dal confino al foglio di via

- **Legge Pica** (L. 15.8.1963, n. 1409) – lotta al brigantaggio (Governo Minghetti I) attraverso la sospensione delle garanzie dello Statuto Albertino per briganti, congiunti e collaboratori e il *domicilio coatto*;
- **T.U.L.P.S.** – 1931 (epoca fascista) – *confino* (denuncia al Questore; trasmissione alla Prefettura; valutazione della Commissione presieduta dal Prefetto con possibilità, per il prevenuto, di presentare “discolpe”);
- **L. 27.12.1956, n. 1423** (epoca repubblicana) – *foglio di via* (oggi regolato dall’art. 2, D.lgs. 6.09.2011, n. 159)

# Dal confino al foglio di via


- **Art. 2, D.lgs. n. 159/2011 “Foglio di via obbligatorio”** – Qualora le persone indicate nell'**articolo 1** siano **pericolose per la sicurezza pubblica** e si trovino **fuori dei luoghi di residenza**, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

# Dal confino al foglio di via

- **Art. 1, D.lgs. n. 159/2011 “Soggetti destinatari”** – I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
  - a) coloro che debbano ritenersi, **sulla base di elementi di fatto**, abituamente dediti a traffici delittuosi;
  - b) coloro che *per la condotta ed il tenore di vita* debba ritenersi, **sulla base di elementi di fatto**, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
  - c) coloro che *per il loro comportamento* debba ritenersi, **sulla base di elementi di fatto**, **comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa\***, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

(\* parte inserita dal d.lgs. 20.02.2017, n. 14)

# Definire la pericolosità sociale



V. LINGIARDI, *Arcipelago N. Variazioni sul narcisismo*, Milano, 2015, p. 37.

Tizio chiede all'amico Caio se vuole uscire venerdì sera, ma questi ha già altri impegni; il primo, allora, si risente perché, a suo dire, non si vedono mai e manifesta gelosia verso il gruppo di amici con cui Caio trascorrerà la serata.

Con sempre maggiore frequenza Sempronio manifesta la propria insofferenza verso le amicizie – maschili o femminili che siano – della fidanzata Mevia, fino ad impedirle apertamente di coltivarle.

# La prova della pericolosità sociale

- Oggetto di prova
- Tipo di prova
- Caratteristiche del procedimento probatorio
- Compatibilità con le regole processuali e con il paradigma del fair trial (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU)

# Oggetto di prova

**Misure questorili** - art. 1  
D.lgs. n. 159/2011.  
**Misure giudiziali** - art. 4  
D.lgs. n. 159/2011.  
**Misure reali** - art. 16, c. 1,  
D.lgs. n. 159/2011

## MISURE QUESTORILI

Fatti che provano **l'abitudine dei traffici delittuosi**;  
Fatti che provano **l'abitudine nel vivere con proventi del reato**;  
Fatti che provano la **dedizione al reato** o la **pericolosità** per l'integrità dei minori, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

## MISURE GIUDIZIALI

Fatti che provano **l'appartenenza ad associazioni a delinquere di stampo mafioso** (per le misure di prevenzione applicabili dall'autorità giudiziaria);  
Fatti che provano la possibile commissione dei **reati** indicati dall'art. 4, lett. *b)*, *d)*, *i-bis*) e *i-ter*), D.lgs. n. 159/2011 (per le misure di prevenzione applicabili dall'autorità giudiziaria);  
Fatti che provano **l'appartenenza ad associazioni politiche** dirette alla ricostituzione del partito fascista o, anche solo, la partecipazione ad attività preparatorie allo scopo (per le misure di prevenzione applicabili dall'autorità giudiziaria);  
Fatti che provano la **preparazione dei reati** indicati dall'art. 4 D.lgs. n. 159/2011 o l'essere mandante, istigatore o finanziatore dei medesimi (per le misure di prevenzione applicabili dall'autorità giudiziaria);  
Fatti che provano il **coinvolgimento in manifestazioni di violenza sportiva** (per le misure di prevenzione applicabili dall'autorità giudiziaria).

## MISURE REALI

Fatti che provano la **possibilità che fondi o risorse possano essere dispersi, occultati** o utilizzati per finanziare organizzazioni e/o attività terroristiche.


# Oggetto di prova

- **Art. 4, D.lgs. n. 159/2011 “Soggetti destinatari”** – 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
  - a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
  - b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;
  - c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
  - d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;
  - e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
  - f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
  - g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
  - h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
  - i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.
  - i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
  - i-ter) ai soggetti indiziati ((dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis)) del codice penale.

# Oggetto di prova

- **Art. 16, comma 1, D.lgs. n. 159/2011 “Soggetti destinatari”** – Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:
  - a) ai soggetti di cui all'articolo 4;
  - b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

# Oggetto di prova



# Tipi di prova

- Quelli individuati dal codice di procedura penale
    - Testimonianze, documenti, esperimenti giudiziali, ricognizioni, confronti, perizie, consulenze tecniche, esiti di ispezioni, perquisizioni, sequestri e intercettazioni.
  - Le prove atipiche (art. 189 c.p.p.)
    - *Esempio*: la ricognizione effettuata dal neonato o dal cane.
  - ... ma pure ogni altro elemento utile a dimostrare i fatti degli artt. 1, 4 e 16, comma 1, D.lgs. n. 159/2011.
    - *Esempio*: il foglio di via (v. art. 2 D.lgs. n. 159/2011 come modificato nel 2017).
- (PRINCIPIO DI LIBERTÀ DELLE PROVE)**

# Procedimento probatorio

- **Misure questorili** – applicazione della misura dopo la raccolta di informazioni (segreta) da parte della questura;
- **Misure giudiziarie** – ammissione delle prove rilevanti, non vietate dalla legge, né superflue in udienza (“nuovo” art. 7, comma 4-bis, D.lgs. n. 159/2011);
- **Misure reali** – applicazione, per quanto compatibile, delle regole vigenti per le misure giudiziarie (art. 23, comma 1, D.lgs. n. 159/2011).

# Procedimento probatorio

- **Art. 7, comma 4-bis, D.lgs. n. 159/2011** – Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue.
- **Art. 23, comma 1, D.lgs. n. 159/2011** – Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.

# Il processo “giurisdizionalizzato”

- **L. 17.10.2017, n. 161** – Normativa controversa: estende il novero dei possibili propositi secondo criteri legati alla risonanza mediatica dei reati (v. nuova lett. *i-bis*) dell’art. 4 D.lgs. n. 159/2011), ma ha “importato” alcuni tratti del processo penale al giudizio di prevenzione (art. 7, commi 4 e 4-bis D.lgs. n. 159/2011);
- Problema annoso: il procedimento di prevenzione ha **natura amministrativa o penale?**
  - Nel primo caso, applicabilità della L. 7.08.1990, n. 241 (c.d. legge sul procedimento amministrativo).
  - Nel secondo caso, applicabilità dei principi derivanti dal paradigma di giustizia processuale (fair trial) previsti dalla Costituzione (art. 111) e dalle fonti europee (CEDU, *in primis*).

# Riferimenti bibliografici

- CABIALE (2022) – *L'accertamento giudiziale della pericolosità sociale fra presente e futuro*, in *Arch. pen.* (online), 2022, 2, pp. 1-32.
- BASILE (2018) – *Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione*, in *La pena ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio dolcini*, a cura di Paliero, Viganò, Basile, Gatta, Milano, 2018, pp. 955-986.

# Il procedimento di prevenzione

**Crimine e misure di prevenzione  
(RSPSC/I)**

Prof. Francesco Trapella

Lezione n. 2 – 13 ottobre 2022



**RICERCA SOCIALE  
POLITICHE SICUREZZA  
CRIMINALITÀ  
interclasse**

# Contenuti della lezione

- Identità del procedimento di prevenzione: amministrativo o penale?
- Tipi di misure di prevenzione
- Procedimento applicativo delle misure di prevenzione

# Identità del procedimento di prevenzione

- Il procedimento di prevenzione come zona di *interferenza tra potere amministrativo e potere giudiziario*, in cui il giudiziario pone in essere una sostanziale attività amministrativa (MERUSI, 1975)
- Natura inquisitoria del procedimento di prevenzione e totale deflusso degli atti dell'indagine unilaterale a sostegno della decisione finale (FILIPPI, 2002)

# Identità del procedimento di prevenzione

- Procedimento amministrativo vs. procedimento penale.
  - Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo. Regola la serie di atti con cui la P.A., perseguendo il pubblico interesse ed esercitando un proprio potere, giunge all'emanazione di un provvedimento (es. *permesso di costruire, autorizzazione ad una manifestazione, rilascio di un documento, ecc.*).
  - **Art. 1, L. 241/1990**: “L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di **economicità**, di **efficacia**, di **imparzialità**, di **pubblicità** e di **trasparenza** secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”.

# Identità del procedimento di prevenzione

- Procedimento amministrativo vs. procedimento penale
  - Separazione delle fasi del procedimento penale (indagini preliminari ispirate ad una logica inquisitoria, processo ispirato ad una logica accusatoria e, quindi, al **contraddittorio** e ai principi del **giusto processo** – **art. 111 Cost.**)
  - La prova si forma nel contraddittorio tra le parti (solo una *parte minima* del materiale di indagine viene conosciuto dal giudice del dibattimento; il resto viene ripetuto in udienza, nel *dialogo contestuale tra le parti* – v. **art. 111, commi 4 e 5, Cost.**)

# Identità del procedimento di prevenzione

- **Art. 111 Cost.** “[1] La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.  
[2] Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.  
[3] Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.  
[4] **Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.**  
[5] **La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.**  
[6] Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.  
[7] Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e' sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.  
[8] Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”

# Identità del procedimento di prevenzione

- Somiglia ad un **procedimento amministrativo** perché:
  - La misura viene resa all'esito di un procedimento che sfugge alla logica del contraddittorio (*misure questorili* e, per certi versi, le *misure reali*);
  - Tutto il materiale raccolto in istruttoria confluisce nel fascicolo del giudice (*misure giudiziali*);
  - L'assenza di una reale separazione delle fasi connota di inquisitorialità il procedimento.
- Somiglia ad un **procedimento penale** perché:
  - Si tratta della libertà personale o dei diritti reali del prevenuto (**PROBLEMA DELLA GIURISDIZIONALIZZAZIONE**);
  - Entrano in gioco le autorità tipiche del rito penale (polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudice)

# Identità del procedimento di prevenzione

- Ne deriva che il procedimento di prevenzione è quella sequenza di atti compiuti dall'autorità inquirente/giudiziaria, secondo uno **schema tipico del procedimento amministrativo**, e che sfocia in un **provvedimento capace di impattare sui diritti costituzionali** (libertà individuale e diritti reali) di una persona che, indipendentemente dalla commissione di un reato, ha tenuto una condotta ritenuta sintomatica di **pericolosità sociale** (es. il ragazzo che acquista marijuana alla stazione di una città diversa dalla sua e viene raggiunto dal foglio di via; il tifoso che esplose una bomba carta sugli spalti, senza fare danni a cose o a persone, e viene raggiunto dal D.A.SPO.)

# Tipologia di misure

- **Misure di prevenzione personali** (artt. 1 – 15 D.lgs. 159/2011).
  - Misure questorili (artt. 1 – 3 D.lgs. 159/2011)
    - *Foglio di via* (art. 2 D.lgs. 159/2011)
    - *Avviso orale* (art. 3 D.lgs. 159/2011)
  - Misure giudiziali (artt. 4 – 15 D.lgs. 159/2011)
    - *Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza* (art. 6, comma 1, D.lgs. 159/2011)
    - *Obbligo di soggiorno* (art. 6, comma 3, D.lgs. 159/2011)
- **Misure di prevenzione reali** (artt. 16 – 34-ter D.lgs. 159/2011).
  - *Confisca* (artt. 16-28 D.lgs. 159/2011)
  - *Cauzione* (artt. 31-32 D.lgs. 159/2011)
  - *Amministrazione giudiziaria dei beni personali* (art. 33 D.lgs. 159/2011) o *connessi ad attività economiche e aziende* (art. 34 D.lgs. 159/2011).

# Tipologie di misure

- **Avviso orale**

- Avviso del questore che esistono indizi a carico del destinatario della misura, con invito a tenere una condotta conforme alla legge;
- Entro sessanta giorni dall'avviso il prevenuto può chiedere al questore la revoca; se la richiesta è rigettata, entro altri sessanta giorni può ricorrere al prefetto (*autorità amministrativa*); se non è chiesta la revoca o se il prefetto rigetta il ricorso, la misura è definitiva;
- Oltre all'avviso, il questore può imporre altri divieti (es. di tenere armi o apparecchi di comunicazione radiotrasmittente) a chi sia stato condannato definitivamente per delitti non colposi. Contro tali divieti il prevenuto può opporsi davanti al tribunale in composizione monocratica (*autorità giudiziaria*).

# Tipologie di misure

- **Sorveglianza speciale**

- Applicata dal tribunale (*autorità giudiziaria*), che impone al prevenuto di non frequentare certi ambienti, di non associarsi a pregiudicati o, se necessario, di trovare un'occupazione entro un certo termine; gli impedisce di acquisire licenze e di avviare attività economica in proprio; possono essere revocati il passaporto, la patente di guida o altre licenze eventualmente possedute.
- Può essere associata all'**obbligo di soggiornare nel comune di residenza o di dimora abituale** o al **divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o dimora abituale, o in una o più regioni.**

# Tipologia di misure

- **Confisca:** misura applicata dal tribunale e volta ad interrompere il rapporto tra il prevenuto e i beni sequestrati di cui non riesca a giustificare la legittima provenienza.
- **Cauzione:** misura applicata dal tribunale e consistente in un versamento alla cassa delle ammende di una somma che *“costituisca un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte”*.
- **Amministrazione giudiziaria:** misura applicata dal tribunale e volta ad evitare la libera disponibilità dei beni che, nelle mani del prevenuto, potrebbero agevolare attività socialmente pericolosa.

# Tipologia di misure

- **Art. 3, D.lgs. 159/2011 “Avviso orale”** - 1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
  2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
  3. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso ricorso gerarchico al prefetto.
  4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi *il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.*
  5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.
  6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica.

# Tipologia di misure


- **Art. 6, D.lgs. 159/2011, “Tipologia di misure e loro presupposti”** - 1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.  
2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.  
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.  
3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275 del codice di procedura penale.

# Procedimento applicativo

- **Misure questorili**

- Istruttoria gestita dalle forze dell'ordine nelle forme del procedimento amministrativo;
- Partecipazione dell'interessato ammessa nei limiti e nelle forme previste dalle norme sul procedimento amministrativo;
- Decisione opponibile dinanzi all'autorità giudiziaria nei limiti consentiti dal D.lgs. n. 159/2011 (cioè *per il solo avviso orale* e non per il foglio di via).

# Procedimento applicativo



Esempio di comunicazione con la quale la questura notifica all'interessato che è in fase di avvio il procedimento per l'emissione del foglio di via.

L'interessato era stato tratto in arresto per spaccio di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale e, per questo, rimesso in libertà, risultava socialmente pericoloso.

Una volta ricevuta questa notifica, l'interessato può intervenire nel procedimento, depositando memorie e richieste nei limiti e nelle forme previste dalla normativa sul procedimento amministrativo.

# Procedimento applicativo

- **Misure giudiziali**

- Richiesta di applicazione della misura da parte del questore, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora l'interessato, del Procuratore nazionale antimafia o della Direzione investigativa antimafia;
- Decisione da parte del tribunale distrettuale (eccezioni per i tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere) entro trenta giorni dalla proposta.
  - Più in particolare, ricevuta la proposta viene fissata l'udienza ed *almeno dieci giorni prima alle parti è data comunicazione della data*;
  - *Entro cinque giorni dall'udienza* le parti possono presentare *memorie* in cancelleria;
  - L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore e, in quella sede, sono raccolte le prove ed è emessa la decisione;
  - La decisione è nelle forme del *decreto motivato*, appellabile per ragioni di merito;
  - Contro la decisione della corte d'appello è ammesso il ricorso alla Cassazione per *sola violazione di legge*.

# Procedimento applicativo

- **Misure reali**

- Richiesta di applicazione della misura da parte del questore, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora l'interessato, del Procuratore nazionale antimafia o della Direzione investigativa antimafia (attenzione: l'art. 17, comma 3-*bis*, D.lgs. n. 159/2011 detta il principio di non interferenza del procedimento di prevenzione con altre indagini/processi penali in corso).
- Decisione del tribunale distrettuale nelle forme previste per le misure giudiziali (art. 23, comma 1, D.lgs. n. 159/2011).
- Problema: i diritti dei terzi sui beni oggetto della misura preventiva.

# Riferimenti bibliografici

- MERUSI (1975) – *Profili amministrativi delle misure di prevenzione*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione*, 1975, p. 128 ss.
- FILIPPI (2002) – *Il procedimento di prevenzione patrimoniale. Le misure “antimafia” tra sicurezza pubblica e garanzie individuali*, CEDAM, Padova, 2002, pp. XII-642.

# Misure di prevenzione e di sicurezza

**Crimine e misure di prevenzione  
(RSPSC/I)**

Prof. Francesco Trapella

Lezione n. 3 – 20 ottobre 2022



**RICERCA SOCIALE  
POLITICHE SICUREZZA  
CRIMINALITÀ  
interclasse**

# Contenuti della lezione

- Procedimento applicativo delle misure di prevenzione (parte II)
- Misure di prevenzione vs. misure di sicurezza
- L'applicazione delle misure di sicurezza (di nuovo sul principio del *doppio binario*)

# Dalla cronaca dei giorni scorsi ...

## Rapinatore 12enne fermato a Milano, è la terza volta in 3 giorni

Carabinieri lo riaffidano a comunità da dove era già scappato

Redazione ANSA

MILANO

15 ottobre 2022  
13:39  
NEWS

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

A+ A A-

Stampa

Scrivi alla redazione



- RIPRODUZIONE RISERVATA

CLICCA PER INGRANDIRE



(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Per l'ennesima volta - la terza solo negli ultimi tre giorni - un 12enne è stato fermato a Milano dai carabinieri con l'accusa di rapina e, non essendo imputabile, dopo essere stato segnalato all'autorità giudiziaria, è stato anche questa volta affidato a una comunità per minori.

Il principio del doppio binario – l'ordinamento, da un lato, punisce (cioè applica una pena) colui che sia responsabile di un reato e sia giudicato capace di intendere e di volere; dall'altro, argina la pericolosità sociale indipendentemente dalla capacità di intendere e di volere.

**Minorenni** – incapacità di intendere e di volere presunta a meno di 14 anni; valutazione caso per caso, tra i 14 e i 18 anni. Ciò significa che il minore di 14 anni non potrà essere punito, ma *potrà essergli applicata una misura per limitare la sua eventuale pericolosità sociale* (v. anche **Cass., Sez. III, 10.06.2021, n. 22830**).

# Procedimento applicativo delle misure di prevenzione – Parte II

- **Misure giudiziali**

- Occorre una richiesta, che proviene:
  - dall'autorità di polizia (questore);
  - dal pubblico ministero (*somiglianza con il rito penale, ove il pubblico ministero esercita l'azione*);
  - dall'autorità antimafia (procuratore nazionale antimafia o direttore della direzione distrettuale antimafia)
- Il processo di prevenzione si incardina davanti al tribunale distrettuale (novità della L. n. 161/2017), con l'eccezione dei tribunali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere.

# Procedimento applicativo delle misure di prevenzione – Parte II

**RICHIESTA** (questore, P.M. distrettuale, autorità antimafia)

**FISSAZIONE DELL'UDIENZA** da parte del Tribunale

**COMUNICAZIONE DELLA DATA D'UDIENZA** alle parti (P.M. e proposto) con un anticipo di almeno dieci giorni

**POSSIBILITÀ PER LE PARTI DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI** entro cinque giorni dalla data d'udienza

**PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO**  
(partecipazione necessaria delle sole parti;  
contraddittorio limitato)

*però*

**RECUPERO DAL C.P.P. DELLE REGOLE SULL'AMMISSIONE DELLA PROVA**

# Procedimento applicativo delle misure di prevenzione – Parte II

- Decisione conclusiva nelle forme del decreto motivato;
- Impugnazione nel merito davanti alla Corte d'appello;
- Successiva possibilità di impugnare la decisione della Corte d'appello davanti alla Cassazione, ma solo per violazione di legge, e cioè:
  - per *eccesso di potere* (chi ha reso la decisione non aveva il potere di farlo – caso più unico che raro);
  - per *errore nella sussunzione del fatto alla norma penale di riferimento* (però nel procedimento di prevenzione non opera una legalità di tipo formale);
  - per *violazione di norme processuali* previste a pena di nullità, inammissibilità, decadenza, inutilizzabilità.

# Procedimento applicativo delle misure di prevenzione – Parte II

- **In definitiva ...**

- L'applicazione delle misure questorili segue regole assimilabili a quelle del *diritto amministrativo*;
- L'applicazione delle misure giudiziali è orientata alla giurisdizionalizzazione, pur con *garanzie di molto inferiori al processo penale* (v., da ultimo, i limiti al ricorso per Cassazione);
- L'applicazione delle misure reali eredita le *criticità delle misure giudiziali*, visto che si applicano, per quanto compatibili, quelle regole.

# Misure di prevenzione vs. misure di sicurezza

- **Art. 202 c.p. “Applicabilità delle misure di sicurezza”** – [1] Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose (*primo requisito*), che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato (*secondo requisito*).  
[2] La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non previsto dalla legge come reato (*eccezione*).
- **Art. 203 c.p. “Pericolosità sociale”** – [1] Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati.  
[2] La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

# Misure di prevenzione vs. misure di sicurezza

- **Art. 133 c.p. “Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”** –  
[1] Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. (*indici relativi al fatto commesso*)  
[2] Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4° dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. (*indici relativi all'autore del fatto*)

# Misure di prevenzione vs. misure di sicurezza

| Misure di prevenzione  | Misure di sicurezza   |
|--|---|
| Pericolosità desumibile da indizi riferibili a fatti che <b>potrebbero</b> integrare reati, <u>ma non necessariamente</u> (v. artt. 1, 4 e 16 D.lgs. 159/2011). <i>Misure <u>ante</u> o <u>praeter delictum</u>.</i> | Pericolosità desumibile da un fatto <b>già giudicato</b> e riconducibile ai tipi di <b>reato</b> previsti dalla legge penale (art. 202, c. 1, c.p.) o alle eccezioni (c.d. <b>quasi-reati</b> ), sempre previste dalla legge penale. <i>Misure <u>post delictum</u>.</i>              |
| Il giudice è chiamato ad un <b>vaglio di pericolosità sociale</b> secondo <u>criteri non sempre chiari</u> (v., di nuovo, la vaga formula degli artt. 1, 4 e 16 D.lgs. 159/2011).                                    | Il giudice è chiamato ad un <b>vaglio di pericolosità sociale</b> che tenga conto: <i>a)</i> del <u>reato</u> già giudicato; <i>b)</i> della possibilità che venga commesso di nuovo (c.d. <i>prognosi di <u>recidivanza</u></i> ); <i>c)</i> degli indici dell' <u>art. 133 c.p.</u> |
| Applicabili <i>anche</i> dall'autorità di <u>polizia</u>   | Applicabili dal <u>giudice</u> all'esito del processo sul fatto.  |

# Misure di prevenzione vs. misure di sicurezza

- **Procedimento applicativo delle misure di sicurezza**

- Applicate dal giudice **con** la sentenza di condanna o di proscioglimento (e, quindi, dopo il processo penale);
- Applicate dal giudice **dopo** la sentenza qualora emergano indici di pericolosità (es. aggravarsi della malattia psichiatrica dell'imputato prosciolto per incapacità di intendere e di volere);
- Applicate dal giudice **dopo** la sentenza qualora il condannato si sottragga volontariamente alla pena.

**IMPORTANTE** – il vaglio di pericolosità sociale dopo la sentenza deve essere sempre preceduto dal **contraddittorio** tra le parti.

# Misure di prevenzione vs. misure di sicurezza

- **Tipologie di misure di sicurezza**

- Personali

- Detentive

- Assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

- Ricovero in casa di cura, in ospedale psichiatrico giudiziario o in un riformatorio giudiziario (dopo il D.lgs. 211/2011 – ricovero nelle R.E.M.S.)

- Non detentive

- Libertà vigilata

- Espulsione dello straniero dallo Stato

- Obbligo/divieto di dimora in un comune o in una provincia

- Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di alcolici

- Reali (o patrimoniali)

- Cauzione di buona condotta

- Confisca

# L'applicazione delle misure di sicurezza

- **Valutazione giudiziale dei presupposti** – delinquenza abituale, professionale o per tendenza; infermità psichica (totale o parziale) accertata nel processo; ubriachezza cronica; altri indici puntualmente indicati dalla legge);
- **Prognosi di recidivanza**
- **Applicazione della misura** in aggiunta alla pena (es. 30 anni di reclusione e 1 anno di libertà vigilata) o in luogo della pena per l'impossibilità di applicarla (es. minorenni non imputabile)

# L'applicazione delle misure di sicurezza

- **Art. 224 c.p. “Minore non imputabile”** – [1] Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.  
[2] Se, per il delitto, la legge stabilisce [la pena di morte (*abrogato*)] o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è *sempre* ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni (*Cort. Cost. 1/1971 ha dichiarato l'illegittimità del comma laddove non prevede un vaglio caso per caso della pericolosità del minore*).  
[3] Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia ricosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98.

# L'applicazione di misure di sicurezza

**Caso 1** – il minore Tizio è nato da due genitori, condannati più volte per reati contro il patrimonio; già da bambino egli inizia a rubare, prima per gioco, e poi su specifica indicazione dei genitori. Visto l'art. 133 c.p. e date le norme sulle misure di sicurezza personali, la descritta condizione del minore è sintomatica di una sua accentuata pericolosità sociale?

**Caso 2** – il giovane maggiorenne Caio è stato condannato per vari reati di droga, pur essendo stato riconosciuto incapace di intendere e di volere a causa del suo perenne stato di intossicazione. Il giudice ne ordina il ricovero in R.E.M.S., ma la mancanza di posti disponibili lo induce ad ordinarne il collocamento in carcere. Quali riflessioni rispetto alla logica del doppio binario?

# L'applicazione di misure di sicurezza

- **Ancora sul doppio binario – Corte e.d.u., 24.01.2022, Sy c. Italia**

Viola l'art. 3 Cedu l'autorità nazionale che persista nel lasciare una persona in stato detentivo, quando sia attestata l'incompatibilità delle sue condizioni di salute mentale con l'ambiente carcerario: un tale stato di cose, infatti, esorbita l'ordinario livello di severità insito nell'esperienza penitenziaria ed è necessario individuare altre opzioni che consentano di limitare la pericolosità dell'interessato e di salvaguardarne l'integrità psicofisica [caso nel quale un giovane affetto da bipolarismo fu lasciato in carcere, a dispetto dell'incompatibilità del suo stato di salute psichica con la detenzione; nonostante la prova delle patologie mentali, il ricorrente ha trascorso due anni nel carcere di Rebibbia poiché non era disponibile, a detta dei giudici nazionali, un'alternativa immediata al penitenziario per fare fronte alla sua pericolosità: interrogate sul punto, le REMS della regione Lazio rispondevano ai giudici che non era possibile accogliere il giovane per mancanza di spazio. Una normativa - come quella che regola le REMS - che in linea teorica avrebbe potuto tutelare l'interessato, per ragioni di carenza di risorse non veniva applicata e tanto provocava la permanenza in carcere di una persona affetta da gravi fragilità psichiche, donde l'infrazione dell'art. 3 Cedu].

(*FONTE: [www.processopenaleegiustizia.it](http://www.processopenaleegiustizia.it) - Sezione "Corti europee"*)

**Ulteriori riferimenti bibliografici sul tema –** M. Crippa, Osservatorio. Art. 3 CEDU. C.edu., sez. I, sent. 24 gennaio 2022, Sy c. Italia sul portale della rivista "Sistema penale" ([www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it)); S. Santini, *La dignità umana quale barriera invalicabile: la Corte di Strasburgo "respinge" la disciplina italiana dell'ergastolo ostativo*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 2246 ss.

# La confisca di prevenzione

**Crimine e misure di prevenzione  
(RSPSC/I)**

Prof. Francesco Trapella

Lezione n. 4 – 27 ottobre 2022



**RICERCA SOCIALE  
POLITICHE SICUREZZA  
CRIMINALITÀ  
interclasse**

# Contenuti della lezione

- Confisca e criminalità organizzata: un'evoluzione storica
- La confisca nel D.lgs. 159/2011
- Dubbi di legittimità costituzionale ed europea

# Confisca e criminalità organizzata

- **Legge 575/1965** – “*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di stampo mafioso, anche straniera*” (abrogata dal D.lgs. 159/2011).
  - Ricorso alle misure di prevenzione personali (all’epoca regolate dalla L. 1423/1956 e, in parte, dal T.U.L.P.S. del 1931) contro il fenomeno mafioso;
  - Ricorso alle misure di prevenzione patrimoniali per colpire i proventi delle associazioni mafiose.
    - **Problema:** la L. 575/1965 non definiva le associazioni di stampo mafioso.

# Confisca e criminalità organizzata

- **Legge 646/1982** (c.d. legge Rognoni – La Torre) – *“Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia”*
  - Reazione dello Stato all’omicidio del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, Prefetto di Palermo;
  - Introduzione dell’art. 416-bis c.p. (*“Associazioni di stampo mafioso”* oggi applicato anche a quelle straniere);
  - Definizione dell’associazione mafiosa (art. 416-bis, c. 3, c.p.).

# Confisca e criminalità organizzata

- **Art. 416, c. 3, c.p.** – L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della **forza di intimidazione** del vincolo associativo e della condizione di **assoggettamento e di omertà** che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri [ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali – parte introdotta con il D.l. 306/1992, conv. in L. 356/1992].

# Confisca e criminalità organizzata

**METODO MAFIOSO** – 1. Forza di intimidazione derivante dalla mera appartenenza all'associazione; 2 – Assoggettamento della comunità e conseguente omertà nel rapporto con gli appartenenti al sodalizio mafioso.

**OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE (ne basta uno)** – 1. Acquisire, anche in modo indiretto, la gestione o il controllo di attività economiche; 2. Acquisire concessioni, appalti, autorizzazioni per servizi pubblici; 3. Realizzare profitti ingiusti per sé o per altri; 4. Impedimento del voto altrui e/o scambio elettorale.

**PARTECIPANTI** – Tre o più persone, pur con ruoli diversi: a) promotori, direttori, organizzatori; b) semplici partecipanti.

# Confisca e criminalità organizzata

- Seconda innovazione della legge Rognoni – La Torre: il ricorso alle misure patrimoniali (*prosegue il disegno del legislatore del 1965*):
  - Misure di prevenzione patrimoniali, *ante o praeter delictum*;
  - Applicabili non sulla base di un fatto, ma di uno squilibrio reddituale (reddito dichiarato vs. reddito posseduto) e dell'incapacità di giustificarlo. Es. la villa posseduta da chi dichiara entrate di 1.000 euro al mese.

# Confisca e criminalità organizzata

- **Pro:** lotta ad un fenomeno grave come la criminalità organizzata e agli effetti devastanti sull'economia, locale e nazionale.
- **Contro:** sovertimento (ancora una volta?) dei principi cardinali del giudizio penale, prima di tutto quello dell'onere della prova in capo all'accusa.
  - *Altrimenti detto ...* se è il proposto a doversi giustificare, significa che, qualora non lo faccia, egli sarà destinatario della misura preventiva.

# Confisca e criminalità organizzata

- **D.lgs. 159/2011** – Estensione delle misure patrimoniali anche al di là della criminalità di mafia (v. rinvio dell'art. 16 all'art. 4 e ai soggetti segnalati ai comitati internazionali per la lotta al terrorismo);
- **L. 161/2017** – Ulteriore estensione delle misure patrimoniali anche agli indiziati di fatti che potrebbero essere ricondotti a delitti contro la P.A., alla truffa nelle sovvenzioni e allo *stalking*.
- “Maggiore effettività delle misure *de quo*, rispetto al sistema tradizionale del diritto penale” (MANNA, 2021) □ Misure NON PIÙ applicabili SOLO alla criminalità organizzata.

# La confisca nel D.lgs. 159/2011

- **La richiesta.**

- Titolari – procuratore della Repubblica presso il tribunale distrettuale; questore; procuratore nazionale antimafia; direttore della Direzione investigativa antimafia.
- Principio di non pregiudizio per eventuali indagini su fatti connessi al procedimento di prevenzione – costante scambio di informazioni tra l'autorità di polizia e la magistratura inquirente.
- Non necessaria la pericolosità sociale del proposto, al punto che la misura può essere applicata al defunto.

# La confisca nel D.lgs. 159/2011

- **Art. 18, D.lgs. 159/2011, “Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto” – 1.** Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.
  - 2.** Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
  - 3.** Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.
  - 4.** Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. *(altra differenza con il processo penale, che si svolge in assenza solo se si è certi che l'imputato ne abbia notizia)*
  - 5.** Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

# La confisca nel D.lgs. 159/2011

- **Il procedimento**

- Richiesta, talora preceduta da indagini patrimoniali e talvolta seguita dal sequestro dei beni di titolarità del proposto di cui quello non sappia giustificare la legittima provenienza;
- Procedimento costruito sulla falsa riga di quello applicativo delle misure personali giudiziali, pur con la possibilità per i terzi proprietari/comproprietari dei beni sequestrati di partecipare all'udienza;
- Decisione che accoglie/respinge la richiesta di confisca nella forma del decreto

# La confisca nel D.lgs. 159/2011

- Il sequestro perde di efficacia se il tribunale non si pronuncia sulla confisca entro un anno e sei mesi (una proroga possibile di altri sei mesi);
- Dopo la richiesta, se non si può procedere a sequestro dei beni di dubbia provenienza, il provvedimento ablativo è eseguito su somme in denaro o beni diversi di importo equivalente (c.d. *confisca per equivalente*);
- Declaratoria di nullità di provvedimenti di intestazione fittizia di beni che avrebbero dovuto essere assoggettati a misura patrimoniale.

# La confisca nel D.lgs. 159/2011

- **Impugnazioni** – applicabili le regole valesvoli per le misure personali giudiziali. E quindi:
  - Appello: merito e legittimità;
  - Ricorso per Cassazione: solo legittimità e ... solo violazione di legge (art. 606, c. 1, lett. *a*), *b*) e *c*), c.p.p., ma non *d*) ed *e*) – torna il problema del vizio di motivazione).

# Dubbi di legittimità costituzionale ed europea

- **Corte costituzionale 27.02.2019, n. 24** – illegittimità di alcune norme del D.lgs. 159/2011 per la loro estrema vaghezza: tra esse l'art. 16 che consente l'applicazione delle misure patrimoniali a “coloro che debbono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi” (v. richiamo all'art. 1, c. 1, lett. a), tramite l'art. 4).
  - Critica della consulta alla genericità della norma e alla locuzione “traffici delittuosi”, «non ulteriormente specificat[a] dal legislatore [e che] non appa[re] in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura» (punto 12.3 della sentenza);
  - La vaghezza della norma non solo impedisce la difesa, ma non consente di riferirsi solo a delitti patrimoniali per cui non si comprende perché utilizzare sequestro e confisca per la generica lotta al crimine (sempre punto 12.3 della sentenza);
  - Violazione dell'art. 42 Cost. (proprietà), art. 117, c. 1 Cost. e art. 1 Prot. addiz. CEDU).

# Dubbi di legittimità costituzionale ed europea

- **Corte EDU, 29.10.2013, Varvara c. Italia** – illegittimità della confisca disposta in assenza di condanna.
- **Corte EDU, 23.02.2017, De Tommaso c. Italia** – illegittimità di misure preventive che sfuggono ai principi del *fair trial* (qui, in particolare, pubblicità dell'udienza e prevedibilità dei risultati).

# Riferimenti bibliografici

- MANNA (2021) – *La confisca nel codice antimafia*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it)
- Sulla sentenza *De Tommaso* – LASALVIA, *Il sasso nello stagno: luci “europee” e ombre “nazionali” su una sentenza “storica”? Appunti su CEDU, De Tommaso c. Italia*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it).
- Sulla sentenza *Varvara* – MAZZACUVA, *La confisca disposta in assenza di condanna viola l’art. 7 CEDU*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

# Nuovo art. 434-bis c.p.

- Art. 434-bis c.p. – “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica” [INTRODOTTO CON IL D.L. 31 OTTOBRE 2022, N. 162]

**[1]** L'invasione di terreni o edifici per raduni **pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica** consiste nell'invasione **arbitraria** di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un **pericolo** per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena e' diminuita. È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.».

**[2]** All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera *inter)*, è aggiunta la seguente: «*i-quater)* ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-bis del codice penale».

**[3]** Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

# 1. La norma antirave – 2. Il controllo sulle misure di prevenzione

**Crimine e misure di prevenzione  
(RSPSC/I)**

Prof. Francesco Trapella

Lezione n. 5 – 10 novembre 2022



**RICERCA SOCIALE  
POLITICHE SICUREZZA  
CRIMINALITÀ  
interclasse**

# Contenuti della lezione

- La norma “antirave” (nuovo art. 434-bis c.p.)
- Il controllo sui provvedimenti che applicano misure di prevenzione
- Preparazione al seminario dell’11.11.2022 sul giusto processo di prevenzione (v. *slides* del Dott. M. Visentin)

# La norma “antirave”

- Art. 434-bis c.p. – “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica” [INTRODOTTO CON IL D.L. 31 OTTOBRE 2022, N. 162 – TIPICO ESEMPIO DI DECRETO “OMNIBUS”]

**[1]** L'invasione di terreni o edifici per raduni **pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica** consiste nell'invasione **arbitraria** di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un **pericolo** per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita. È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.

**[2]** All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera *i-ter*), è aggiunta la seguente: «*i-quater*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-bis del codice penale».

**[3]** Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

# La norma “antirave”

- La nozione di *ordine pubblico* (“ordine legale su cui poggia la convivenza sociale” – **Corte cost. 2/1956, 19/1962 e 25/1965**) e i rapporti tra ordine pubblico e pericolosità sociale.
- Tutela anticipata: reato di pericolo e nuova categoria di destinatari delle misure di prevenzione personali.
- Introduzione di un nuovo reato mediante decreto legge (con *vacatio legis* praticamente inesistente).
- Elevato massimo edittale e legittimità delle intercettazioni.

# La norma “antirave”

HOME / POLITICA /

## Norme anti rave, in pericolo la libertà di manifestare

*Le maglie del provvedimento sono ampie e potrebbero ingabbiare e criminalizzare le pratiche di contestazione dei movimenti sociali e di opposizione.*

Maurizio Franco

2 Novembre 2022

“Micromega” 2.11.2022

“Open”  
4.11.2022

OPEN

**POLITICA** GIORGIA MELONI • GOVERNO MELONI • PUNTI DI VISTA • RAVE • VIDEO

**Decreto anti-rave, Meloni: «Sono d'accordo con chi dice che si può migliorare. Ma la storia di chi non vuole rispettare le leggi italiane è finita!» – I video**

4 NOVEMBRE 2022 - 22:40

di Maria Pia Mazza

# Il controllo sulle misure di prevenzione

- «Repressione e prevenzione – e, in qualche misura, anche esecuzione – tendono a condizionarsi reciprocamente, a sovrapporsi e a intrecciarsi, creando zone grigie che, sempre più si colorano di prevenzione ... si tratta di un fenomeno in espansione che richiederà di essere meglio studiato. La prevenzione si fonda, peraltro, sui due parametri della **pericolosità** e del **sospetto**, entrambi incompatibili con il principio di stretta legalità: essa è il regno delle **valutazioni opinabili e incontrollabili**: anche il controllo del pubblico ministero, o del giudice, nei casi in cui pure sono previsti, riescono necessariamente **generici**, se generici e indefiniti sono i parametri con i quali essi si devono confrontare» (KOSTORIS, 2007).

# Il controllo sulle misure di prevenzione

- Ampliamento del materiale conoscitivo potenzialmente rilevante;
- Assenza di separazione delle fasi;
- Ricorso per Cassazione solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 che riprende l'art. 4, comma 11, l. 1423/1956).
  - **Prima del T.U. antimafia** – «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione dell'articolo 4, comma 11, della legge 1423/1956 [...]. Ne consegue che **non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questo non sia del tutto carente, o presenti dei difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente**, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo, sancito dal comma 9 del citato articolo 4, di provvedere con decreto motivato» (**Cass., Sez. I, 29.02.2008, n. 9216**) [obbligo che sussiste ancor'oggi ex art. 7, comma 1, d.lgs. 159/2011].

# Il controllo sulle misure di prevenzione

- Applicabilità al procedimento di prevenzione delle regole del procedimento di esecuzione (nel d.lgs. 159/2011 c'è un richiamo all'art. 666 c.p.p. – art. 7, comma 9. Si superano i richiami al codice Rocco contenuti nella legge del 1956);
- L'art. 7, comma 9, d.lgs. 159/2011 richiama l'art. 666 c.p.p. “in quanto compatibile”. L'art. 666 c.p.p., nel regolare il ricorso per Cassazione, non limita i casi alla *violazione di legge*.

# Il controllo sulle misure di prevenzione

- **Che cosa significa “violazione di legge”?**
  - Il codice usa questa locuzione in riferimento al ricorso per Cassazione nel caso del ricorso immediato in materia cautelare (art. 311, comma 2, c.p.p.);
  - Nel ricorso immediato la parte impugna direttamente in Cassazione, rinunciando all'appello (rinuncia, quindi, a proporre doglianze sul merito). È, quindi, ammissibile una limitazione dei casi di ricorso in ragione della volontà della parte di autolimitarsi;
  - La giurisprudenza ammette il ricorso immediato solo nei casi di vistosa violazione delle norme sostanziali e processuali (casi dell'art. 606, lett. a), b) e c), c.p.p.).

# Il controllo sulle misure di prevenzione

- Il procedimento di prevenzione è «pervenuto ad una compiuta giurisdizionalizzazione e ad una piena assimilazione al processo ordinario di cognizione, essendo caratterizzato, al pari di quest'ultimo, dai principi coessenziali al giusto processo, identificato dal novellato art. 111 Cost. nella presenza di un giudice terzo e imparziale e nel contraddittorio dalle parti in posizione di parità», donde la necessità che, anche nel processo di prevenzione, sia assicurato un controllo «effettivo e reale» di decisioni limitative della libertà dell'individuo (**Cass., Sez. I, 24.10.2003**, Guttadauro con cui la questione dei limiti al ricorso per Cassazione è rimessa alla Corte costituzionale).

# Il controllo sulle misure di prevenzione

- **Perché la Cassazione si pronuncia in quel modo?**
  - Nel 1956 la l. 1423 faceva riferimento al codice Rocco che prevedeva la nullità in conseguenza di una motivazione lacunosa, contraddittoria o illogica: all'epoca, quindi, il vizio di motivazione era qualificabile come vizio di legge (processuale), cioè come violazione di norme previste a pena di nullità;
  - Oggi il c.p.p. distingue tra vizi di motivazione censurabili con la nullità (mancanza – art. 125 c.p.p.) e non previsti a pena di invalidità (illogicità, contraddittorietà, lacunosità – art. 606, lett. e), c.p.p.). Rispetto ai secondi non è possibile parlare di violazione di legge e c'è un *vulnus* di garanzie, incompatibile con l'obiettivo della giurisdizionalizzazione.

# Il controllo sulle misure di prevenzione

- **Una curiosità** – nel 1989 fu varata una normativa contro la violenza durante le manifestazioni sportive (l. 401/1989): secondo l'art. 6 è possibile ricorrere in Cassazione contro i provvedimenti applicativi di misure preventive anche per difetti logici della motivazione (EVIDENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO).

# Il controllo sulle misure di prevenzione

- **Corte cost. 321/2004** – risposta alla Corte di Cassazione (ord. nel proc. Guttadauro): non è possibile paragonare le garanzie previste nel procedimento di prevenzione, in quello ordinario o in quello di sicurezza poiché si tratta di contesti processuali differenti. Peraltro, è «giurisprudenza costante ... che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione» (cfr. anche DOLSO, 2006).

# Il controllo sulle misure di prevenzione

- La Corte costituzionale dimentica che ... i diversi contesti processuali sono **perfettamente sovrapponibili**, atteso che ci sono espliciti **richiami dall'uno all'altro**: basti pensare che anche il d.lgs. 159/2011 continua a rinviare all'art. 666 c.p.p. che richiama l'art. 606 c.p.p.

# Bibliografia

- KOSTORIS (2007) – *Processo penale, delitto politico e “diritto penale del nemico”*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 1.
- DOLSO (2006) – *Misure di prevenzione e Costituzione*, in FIORENTIN (a cura di), *Le misure di prevenzione*, Torino, 2006, p. 1 ss.;
- VALENTINI (2008) – *Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di prevenzione*, Padova, 2008, pp. 1-10.

# Il giusto processo di prevenzione

**Dott. Mattia Visentin**

*Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale  
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali  
Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara*

# Il giusto processo di prevenzione

- **Che cos'è il GIUSTO PROCESSO?**

- La risposta si trova all'interno dell'art. 111 della nostra Carta Costituzionale: il giusto processo può essere inteso come un metodo oggettivo di esercizio della funzione giurisdizionale.
- Tale funzione non consiste nell'accertare i fatti in segreto;
- L'accertamento necessita degli apporti delle parti;
- Senza il giusto processo, verrebbe meno anche il concetto di giurisdizione così come inteso dalla Costituzione;
- La garanzia tipica dello Stato di diritto.

# Gli elementi indefettibili del GIUSTO PROCESSO

- **Il principio del contraddittorio** → art. 111, comma 4, Cost.: si distingue in contraddittorio in senso debole, contraddittorio forte in senso oggettivo e in senso soggettivo;
- **Il principio di parità delle parti** → si intende l'eguaglianza tra le parti processuali;
- **Il principio di imparzialità e terzietà del giudice** → art. 111, comma 2, Cost: si tratta di una garanzia processuale volta ad assicurare l'equidistanza del giudice dalle parti processuali. Vi è, dunque, l'esigenza che il giudicante non riceva condizionamenti nella sua funzione decisoria. **La terzietà** non è più un valore di tipo processuale, ma fotografa la posizione del giudice rispetto alle parti. Quest'ultimo deve essere distinto dall'organo inquirente affinché non venga violata tale garanzia;
- **Il principio della ragionevole durata del processo** → art. 111, comma 2, Cost.: si tratta di una garanzia che mira ad evitare eventuali lungaggini processuali, assicurando la definizione dei procedimenti secondo tempistiche "ragionevoli", senza compromettere le garanzie dell'imputato e la qualità dell'accertamento processuale.

# Sentenza Corte Edu, Grande Camera, De Tommaso c. Italia (23 febbraio 2017)

- Il caso concerneva l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del ricorrente, imposta per un periodo di due anni: l'istante lamentava una violazione dell'art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), dell'art. 6 § 1 (diritto ad un equo processo) e dell'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione, oltre che dell'art. 2 del protocollo n. 4 (libertà di circolazione). Tale misura veniva applicata dal Tribunale di Bari, poiché il soggetto era ritenuto pericoloso.
- **La Corte d'Appello di Bari, al contrario, annullava la misura di prevenzione *ex tunc*** per le ragioni che seguono:
  - mananza del requisito della “pericolosità *attuale*”, dato che le più recenti attività illecite dell'istante risalivano a oltre cinque anni prima dell'adozione della misura di prevenzione;
  - le violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale erano riferibili ad un soggetto differente, ancorché omonimo.

# La posizione della Corte Costituzionale

- **Sentenza Corte Cost. del 1969, n. 32** (richiamata dalla *De Tommaso*) → la Consulta sosteneva come la mera appartenenza ad una delle categorie di persone elencate dalla L. n. 1423 del 1956 (sostituita dall'attuale Codice antimafia) non giustificava un'automatica applicazione di una misura di prevenzione. Diversamente, era essenziale accertare l'esistenza di una **specificata condotta** che evidenziasse un reale indice di pericolosità.

# Gli epiloghi della Corte Edu nella pronuncia De Tommaso c. Italia

- La Corte europea ammette delle misure restrittive della libertà personale, ma bisogna accertare la presenza di **specifiche condizioni**:
  - se la misura restrittiva sia prevista dalla legge (*principio di legalità*);
  - se persegue uno o più fini legittimi;
  - se sia prevista in una società democratica.
- Il criterio della “prevedibilità” esige non solo che la misura contestata abbia una base nel diritto interno, ma la legge che la disciplina deve essere accessibile ai destinatari;
- Inoltre, la Corte europea statuiva come fosse necessario accertare l’esistenza di uno specifico comportamento **realmente pericoloso** dell’interessato → non può esserci un mero sospetto, bensì concreti elementi fattuali.

# Sez. Un. Corte di Cass., sent. n. 25951 del 24 febbraio 2022

- I giudici di legittimità enunciavano che il processo di prevenzione deve rispettare i canoni generali del giusto processo garantito dalla legge;
- nel caso in esame i giudici si chiedevano se, anche nel processo di prevenzione, potesse applicarsi il motivo di riconsunzione ex art. 37 c.p.p. → ciò nell'ipotesi in cui l'organo decidente abbia già espresso delle valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo individuo;
- Sul punto vi sono due orientamenti: **autonomista** e **garantista**.

# Quali sono le conclusioni del Collegio nomofilattico?

- Il principio di diritto espresso è: *"Al processo di prevenzione è applicabile il motivo di ritorsione previsto all'art. 37, comma 1, c.p.p. – come risultante a seguito dell'intervento addittivo della Corte costituzionale del 14 luglio 2000, n. 283 – nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso delle valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale."*
- Qual è la *ratio* di tale ragionamento? **È essenziale garantire, anche nel procedimento di prevenzione, il rispetto dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice, sebbene vi sia una diversità di oggetto e di scopo rispetto al procedimento penale.**

# L'indagine sulla pericolosità sociale

**Crimine e misure di prevenzione  
(RSPSC/I)**

Prof. Francesco Trapella

Lezione n. 6 – 17 novembre 2022



**RICERCA SOCIALE  
POLITICHE SICUREZZA  
CRIMINALITÀ  
interclasse**

# Contenuti della lezione


- Il ruolo del magistrato nell'accertamento
- Applicabilità dei principi di completezza ed effettività delle indagini al procedimento di prevenzione
- Preparazione al seminario del 18.11.2022 su disabilità e pericolosità sociale

# Il ruolo del magistrato


- «... il predicare misure *ante* o *extra delictum* che siano in ogni caso fondate su fattispecie tipiche e individualizzanti, vuol dire pretendere l'impossibile. Se così stanno le cose, il trasferire dalla polizia al magistrato il potere di applicare le misure, non costituisce certo rimedio idoneo ad attribuire al sistema lo stigma di legalità costituzionale. **La riserva di giurisdizione ha un senso soltanto nella piena osservanza del principio di legalità.** Se l'intervento del magistrato viene a perdere la naturale funzione di accertare la conformità di una situazione di fatto a una previsione normativa mediante regole di giudizio legalmente prestabilite e viene invece destinato ad applicare **leggi a fattispecie indeterminata** o comunque ad adottare la latitudine di apprezzamento e i criteri approssimativi propri dell'autorità amministrativa, scompare il rigore logico, sistematico e probatorio proprio della giurisdizionalità e **la motivazione perde gran parte del suo valore: il giudice, in sostanza, si trasforma in funzionario di polizia**» (CAVALLARI, 1975, pp. 84-85).

# Il ruolo del magistrato

- Dinamica del procedimento penale



- Dinamica del procedimento di prevenzione



# Il ruolo del magistrato

- **Un esempio di norma vaga** – L. 1423/1956, art. 1: applicazione delle misure di prevenzione agli *oziosi* (schema normativo non del “tipo di fatto”, ma del “tipo di autore”).
- «Un uomo ozioso è già un principiante nella scelleraggine: egli è simile a quei liquori che si corrompono nel riposo e rodono ben tosto il vaso che li contiene, sì che conviene o gettarli immediatamente o permutarli di nuovo» (NICOLINI, 1843).

# Il ruolo del magistrato

- Tutela di un **ordine borghese costituito** (FIANDACA, 1994) attraverso:
  - Lotta alla pericolosità in senso puro, priva di collegamenti con fattispecie di reato (es. oziosi e vagabondi della L. 1423/1956);
  - Lotta alla pericolosità intesa in fattispecie surrogatorie di crimini che non possono essere perseguiti penalmente per carenza di riscontri probatori (gli “indiziati” di cui al D.lgs. 159/2011).

# Il ruolo del magistrato

- Il giudice limita la libertà personale dell'*indiziato*;
- Non ha elementi per punire il fatto, ma ne ha per censurare la pericolosità di chi ad esso appaia anche solo lontanamente collegato;
- Censura del *modus vivendi*, più che di un episodio specifico;
- Processo sull'autore e non sul fatto; fattispecie vaghe e indeterminate; provvedimento arbitrario.

# Il ruolo del magistrato

- **Discrezionalità vs. arbitrio**



# L'indagine sulla pericolosità

- **Corte cost. 88/1991** – introduce nell'ordinamento il **principio di completezza delle indagini preliminari**. Nel procedimento penale gli inquirenti devono esplorare ogni strada possibile e utile alla ricostruzione del fatto (*es. omicidio – la polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, ispeziona il luogo del delitto, sente tutte le persone potenzialmente informate dei fatti, cerca l'arma con cui l'omicidio è stato commesso, ecc.*).

# L'indagine sulla pericolosità

- Anche nel procedimento di prevenzione c'è un'indagine che, però, ha uno scopo e una funzione diversi dall'inchiesta penale.
- Applicando al procedimento di prevenzione il principio di completezza ci si chiede: *quali elementi devono essere raccolti per attestare la pericolosità sociale del proposto?*

# L'indagine sulla pericolosità

- **Le risposte della giurisprudenza:**
  - Certificato penale, dei carichi pendenti, sentenze di condanna e provvedimenti di archiviazione (Cass., sez. VI, 18.1.2008, n. 2959)
  - C.d. precedenti di polizia e mere denunce poi archiviate (Cass., sez. I, 26.06.2007, n. 24927)
  - Fonti di prova raccolte in un procedimento penale già chiuso (Cass., sez. I, 17.01.2008, n. 6613)
  - Intercettazioni, ancorché inutilizzabili (Cass., sez. I, 3.10.2007, n. 39509)
  - Informative di polizia (Cass., sez. I, 16.03.1992, n. 499)
  - Mera proposta questorile (Cass., sez. I, 14.03.1990, n. 487).

# L'indagine sulla pericolosità

- **Il rilievo della dottrina**

«Le fonti di prova sono, nella prassi, essenzialmente cartolari e sono costituite da elementi desunti da procedimenti penali esauriti o ancora in corso, da procedimenti penali e giudiziari e, soprattutto, dalle informazioni degli organi di polizia» (FILIPPI, 2002, p. 352).

# L'indagine sulla pericolosità

- L'indagine consiste nel **raccogliere fonti di prova provenienti da altri contesti**;
- Il materiale così raccolto finisce direttamente sul tavolo del giudice (manca la separazione delle fasi);
- Il procedimento di prevenzione **non** è luogo che garantisca il **contatto diretto tra il giudice e la prova**.

# L'indagine sulla pericolosità

- Una riflessione sulla nozione di “documento”.

## DOCUMENTI

**Procedimento penale –**  
Funzione rappresentativa

Il giudice prende atto della rappresentazione contenuta nel documento e la usa per decidere secondo il proprio convincimento.

**Procedimento di prevenzione–**  
Funzione rappresentativa e valutativa

Il giudice prende atto della valutazione contenuta nel documento e, non avendo praticamente contatti diretti con altre prove, **finisce per esserne influenzato** (sfuma anche il distinguo atti/documenti)

# Bibliografia

- CAVALLARI (1975) – *Il procedimento delle misure di prevenzione. Analisi e spunti critici, in Le misure di prevenzione. Atti del convegno di Studi “Enrico De Nicola”*, Giuffrè, Milano, 1975.
- NICOLINI (1843) – *Della procedura penale nel regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1843 (il passaggio è tratto dal discorso sull’amministrazione della giustizia penale dell’avvocato generale Servant).
- FIANDACA (1994) – voce “*Misure di prevenzione. (profili sostanziali)*”, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, 1994
- FILIPPI (2002) – *Il procedimento di prevenzione patrimoniale. Le misure «antimafia» tra sicurezza pubblica e garanzie individuali*, Padova, 2002.

# Due esempi di discrezionalità (o arbitrio?)

**Crimine e misure di prevenzione  
(RSPSC/I)**

Prof. Francesco Trapella

Lezione n. 7 – 23 novembre 2022



**RICERCA SOCIALE  
POLITICHE SICUREZZA  
CRIMINALITÀ  
interclasse**

# Contenuti della lezione

- Disabilità e pericolosità sociale
- Manifestazioni sportive e pericolosità sociale

# Disabilità e pericolosità sociale

- **... di nuovo sul seminario del Dott. Masci**
  - Il diritto pubblico ha elaborato una *nozione piuttosto ampia di disabilità*, anche sulla scorta degli spunti provenienti dal livello sovranazionale;
  - Il diritto penale impiega la nozione di disabilità, restringendola: *a) per la persona offesa, poiché la condizione fonda un'aggravante della pena applicata per taluni reati; b) per l'indagato/imputato nei limiti in cui rileva la parziale o totale incapacità di intendere e di volere;*
  - Il diritto delle misure di prevenzione amplia nuovamente la nozione e la rimette alla *discrezionalità giudiziale*.

# Disabilità e pericolosità sociale

- Il tema è di rilievo:
  - per la prevenzione dei reati (es. TSO);
  - per l'applicazione di misure di sicurezza (es. REMS).
- In entrambi i casi la dimensione penalistica della decisione che applica la restrizione assume *connotati amministrativistici*
  - Es. Art. 33, comma 3, L. 833/1978: gli accertamenti (TSO) sono disposti con provvedimento del sindaco

# Disabilità e pericolosità sociale



# Disabilità e pericolosità sociale

- **Obiettivo** solo vagamente definito dalla norma
- Necessario **supporto specialistico** (v. parere del medico ex art. 33, comma 3, L. 833/1978 o perizia giudiziale nel giudizio di sicurezza)
- **TSO**: procedura totalmente estranea all'ambiente processuale penale
- **Misure di sicurezza** rimesse al giudice/amministratore (per quanto sia ammesso il contraddittorio peritale)

# Disabilità e pericolosità sociale

- **... abbiamo visto il TSO, vediamo le REMS**
  - Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza sanitarie.
  - Istituite con il d.l. 22.12.2011, n. 221 e successive modifiche.
  - Strutture sanitarie, controllate quanto agli accessi e alla permanenza, che ospitano soggetti provenienti dallo stesso territorio regionale (*criterio di prossimità*).
  - Dal 31.03.2015 cessano di esistere gli OPG. La collocazione in REMS è subordinata al giudizio sulla pericolosità sociale e alla sua periodica rivalutazione (art. 3-ter, comma 4, d.l. 221/2011).

# Disabilità e pericolosità sociale

- **Problema di risorse**

- Art. 3-ter, commi 6 ss., d.l. 211/2011 prevedono lo stanziamento di fondi per le REMS.
- Oggi: poche strutture, pochi posti e difficoltà di inserimento degli ospiti.
  - CEDU, 24 gennaio 2022, *Sy c. Italia* – viola l'art. 3 CEDU la collocazione in carcere, *anziché in REMS*, di un soggetto affetto da malattia psichiatrica, anche se tale soluzione è determinata dalla mancanza di risorse da destinare all'attuazione delle misure di sicurezza.

# Manifestazioni sportive e pericolosità sociale

- **DASPO – Divieto di Accesso alle manifestazioni SPORtive.**
  - Art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401 – presupposti e contenuti della misura;
  - Componente giurisdizionale e amministrativa del procedimento applicativo della misura;
  - L. 13 dicembre 1989, n. 401: normativa generale finalizzata al contrasto della violenza nelle manifestazioni sportive.

# Manifestazioni sportive e pericolosità sociale

- **Soggetti destinatari del DASPO**

- **Art. 6, comma 1, L. 401/1989** – Il **questore** può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:

**a)** coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;

**b)** coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); **[ANCORA UNA VOLTA, ANTICIPAZIONE DELLA TUTELA]**

**c)** coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non e' stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

**d)** soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non e' stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

# Manifestazioni sportive e pericolosità sociale

- **Ulteriori destinatari**

- **Art. 6, comma 1-bis**, L. 401/1989: minorenni tra i quattordici e i diciotto anni di età.
  - «Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale».

# Manifestazioni sportive e pericolosità sociale

- **Provvedimento questorile** (divieto di assistere alle manifestazioni sportive (c. 1) + eventuale obbligo di firma (c. 2);
- Comunicazione immediata del provvedimento al Pubblico Ministero (c. 3);
- Entro 48 ore **il Pubblico Ministero chiede la convalida** al G.i.p. (o al G.i.p. presso il tribunale minorile nel caso del c. 1-*bis*);
- Entro le successive 48 ore **il G.i.p. convalida** (c. 3);
- Contro l'ordinanza di convalida è possibile ricorrere in Cassazione (c. 4);
- La misura cessa se il P.M. non chiede la convalida nei termini e se il G.i.p. non si pronuncia entro 48 ore dalla richiesta (c. 3).
- La misura ha durata compresa tra 1 e 5 anni (mai meno di 3 per chi diriga l'attività pericolosa) (c. 5).

# Manifestazioni sportive e pericolosità sociale

- **Cessazione della misura e cessazione della pericolosità sociale**
- **Art. 6, comma 8-bis, L. 401/1989** - Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali e' stato adottato il divieto di cui al comma 1, o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e) ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.

# Perché due esempi di discrezionalità?

## **PRESUPPOSTI ESPRESSI DAL LEGISLATORE – 1)**

Una condizione di disturbo (intesa in senso lato) che determina pericolosità;  
2) Condotte violente, più o meno connesse con manifestazioni sportive, e non sempre integranti reato.

## **OBIETTIVO ESPRESSO IN MODO VAGO DAL LEGISLATORE–**

Limitare la pericolosità sociale del soggetto e tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica (nozioni notoriamente vaghe)

## **APPLICAZIONE DI MISURE LIMITATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE**

con punti in comune con le misure cautelari (custodia cautelare, arresti domiciliari, obbligo di firma, divieto di dimora)

Discrezionalità o arbitrio?

# Bibliografia

- NATALI (2022), *Vita quotidiana e diritti dei pazienti ricoverati nelle REMS: i modelli di organizzazione interna*, in *Archivio penale*
- PELISSERO (2019), *Sistema sanzionatorio e infermità psichica. I nodi delle questioni presenti tra riforme parziali effettuate e riforme generali mancate*, in *Archivio penale*
- RIVELLINI E ALTRI (2019), *Il sistema REMS nella realtà italiana: autori di reato, disturbi mentali e PDTA*, in *Rivista italiana di psichiatria*
- BONOMI, PAVICH (2015), *DASPO e problemi di costituzionalità*, in *Diritto penale contemporaneo*

# Dall'indagine alla motivazione

**Crimine e misure di prevenzione  
(RSPSC/I)**

Prof. Francesco Trapella

Lezione n. 8 – 24 novembre 2022



**RICERCA SOCIALE  
POLITICHE SICUREZZA  
CRIMINALITÀ  
interclasse**

# Contenuti della lezione

- Adeguatezza istruttoria e motivazione completa
- I fatti indice di pericolosità
- Prova e sospetto: dal giudizio di prevenzione al processo penale

# Adeguatezza istruttoria e motivazione completa

- «La motivazione dev'essere basata su elementi obiettivi e subiettivi accertati, non essendo sufficiente riportare nel decreto un riassunto del rapporto di polizia formulato con mere asserzioni sfornite dell'offerta di prove» (CASALINUOVO, 1968).
- Eppure, nella prassi, si assiste al giudice/«funzionario di polizia» (CAVALLARI, 1975, p. 85) e alla conseguente «esautorazione della motivazione» (MANGIONE, 2001, p. 189).

# Adeguatezza istruttoria e motivazione completa

- **Complessità** del rapporto tra individuo e autorità. Il diritto amministrativo lo risolve ed è utile a regolare:
  - il rapporto tra Stato e dipendenti pubblici;
  - l'uso dei beni demaniali (es. concessioni balneari);
  - il funzionamento del Servizio sanitario nazionale;
  - ma non la libertà individuale ... e ciò pone le misure di prevenzione fuori dall'ordinario.

# Adeguatezza istruttoria e motivazione completa

- Le misure di prevenzione sono uno strumento per risolvere presto e “bene” i problemi di ordine nel Paese.
- Un precedente tedesco – *Luftsicherheitsgesetz* (Legge sulla sicurezza aerea – 11 gennaio 2005) che ammette l’abbattimento del velivolo civile su ordine del Ministero della difesa sul semplice sospetto del dirottamento terroristico (*norma bocciata dalla Corte costituzionale tedesca con sentenza del 14 novembre 2006*).

# Adeguatezza istruttoria e motivazione completa

- Però ... anche nel nostro ordinamento esistono situazioni in cui l'autorità amministrativa incide sulla libertà individuale.
  - Oltre alle misure di prevenzione, T.U. immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), art. 13, comma 2, lett. c), espulsione dello straniero che sia ritenuto pericoloso sulla base di un provvedimento prefettizio.

# Adeguatezza istruttoria e motivazione completa

- Il giudice penale, il giudice della prevenzione e l'autorità amministrativa, ciascuno nei vari ambiti, sono soggetti all'obbligo di motivazione.
  - Giudice penale: art. 546 c.p.p.: onere di specificità (v. riforma Orlando).
  - Autorità amministrativa: art. 3 L. 241/1990, *“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

# Adeguatezza istruttoria e motivazione completa

- **Obbligo motivazionale per la P.A.**, parametrato all'obiettivo fissato dal legislatore (discrezionalità);
- **Obbligo motivazionale per il giudice penale:** anche il giudice deve motivare la propria decisione secondo gli obiettivi fissati dal legislatore in caso di fattispecie discrezionale.
- **E per il giudice della prevenzione?**

# Fatti indice di pericolosità

- Risultati variegati delle fonti di prova utilizzabili nel procedimento di prevenzione.
- Non ci sono regole di valutazione ...
- ... ma neanche di esclusione ( $\neq$  processo penale ove opera l'art. 191 c.p.p. – norma sull'inutilizzabilità).
- Utilizzabilità di valutazioni da altri compiute (es. relazioni di polizia, sentenze di altri processi, ecc.).

# Il sospetto ... tra processo penale e di prevenzione

- È sufficiente il semplice sospetto per limitare l'altrui pericolosità?
  - **Corte e.d.u., 1 marzo 2007, *Geerings c. Paesi Bassi***: la decisione limitativa dei diritti individuali, fondata non sull'approfondita disamina degli elementi che dovrebbe guidare il giudice penale, ma su congetture, magari derivanti anche da un rapporto di polizia, viola la presunzione di non colpevolezza (art. 6 §2 CEDU).

# Il sospetto ... tra processo penale e di prevenzione

- ... e si badi, nemmeno la sussistenza di precedenti basta a giustificare una limitazione dei diritti individuali per la presunta pericolosità del soggetto (sempre **Geerings c. Paesi Bassi**).
- Da qui, la contrarietà all'art. 6, §2, CEDU del D.lgs. 159/2011 (o di qualunque altra norma in materia preventiva) nelle parti in cui si rende possibile giustificare la limitazione dei diritti sulla scorta di semplici sospetti derivanti da valutazioni compiute da altri o dalla lettura del certificato del casellario.

# Bibliografia

- Casalnuovo (1968), *Punto decennale sul processo di prevenzione*, in *Riv. pen.*, 1968, 181 ss.;
- CAVALLARI (1975) – *Il procedimento delle misure di prevenzione. Analisi e spunti critici*, in *Le misure di prevenzione. Atti del convegno di Studi “Enrico De Nicola”*, Giuffrè, Milano, 1975.
- MANGIONE (2001), *La misura di prevenzione patrimoniale, tra dogmatica e politica criminale*, CEDAM, Padova, 2001.

# La parità delle armi nel giusto processo



Martina Amato  
Giovanna Prete  
Emanuela Bovino  
Sara Iarossi  
Alessia Ferrocino

A dark grey arrow points to the right from the left edge of the slide. Several thin, light blue lines originate from the left side and curve downwards and to the right, framing the text.

L'attuazione dei caratteri del sistema accusatorio è stata declinata dal legislatore attraverso i seguenti principi:

- Pubblicità
- Contraddittorio
- Parità delle parti
- Oralità
- Immediatezza
- Concentrazione

# Principio di pubblicità dell'udienza

- Assolve ad una funzione di garanzia multidirezionale, poiché tende ad impedire una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico ed a fornire alla parte uno strumento di controllo e verifica dell'effettività della tutela dei suoi diritti di difesa.
- È attuata a pena di nullità relativa, attraverso la presenza in aula di persone estranee al processo.



- Trattandosi di principio riferibile al solo dibattimento, esso non è operativo con riferimento alle udienze in camera di consiglio.

# Riferimenti normativi al giusto processo



Art. 6 CEDU □ affronta il tema del giusto processo, della ragionevole durata, della presunzione di innocenza e delle garanzie processuali dell'imputato in relazione al principio del contraddittorio.



Art. 111 Cost. co. 2 □ implica come garanzia minima indefettibile, che, prima della pronuncia di una decisione giurisdizionale, sia osservato il basilare principio *audiatur et altera pars*.

# Parità delle parti nel giusto processo

- La partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità, in ogni stato e grado del processo, si esplica nella parità tra le parti, principalmente nella ricerca e nella formazione delle prove. Tale principio è strettamente connesso a quello del contraddittorio, in quanto nel sistema accusatorio la decisione del giudice si fonda sulle prove fornite dalle parti in contrapposizione dialettica tra loro.

**P.M. □ Accusa      Imputato □ Difesa**



# Fasi e ruoli nel dibattimento

- Atti preliminari
  - Atti introduttivi
  - Procedimento probatorio (ammissione delle prove)
  - Assunzione delle prove
  - Acquisizione delle prove
  - Discussione finale
- 



## BIBLIOGRAFIA:

- Fiorio C., Fonti R., Montagna M., *Corso di Procedura penale*, Le Monnier Università, Milano, 2019

## SITOGRAFIA:

- [https://www.altalex.com/equo\\_processo:\\_le\\_garanzie\\_previste\\_dall'art.\\_6\\_CEDU\\_\(altalex.com\)](https://www.altalex.com/equo_processo:_le_garanzie_previste_dall'art._6_CEDU_(altalex.com))
- [https://www.laleggepertutti.it/556487\\_articolo-111-costituzione-spiegazione-e-commento](https://www.laleggepertutti.it/556487_articolo-111-costituzione-spiegazione-e-commento)



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**

# 1 – Il controllo sul giudizio di prevenzione (conclusioni); 2 – Dimensione sovranazionale della nozione di ordine pubblico

**Crimine e misure di prevenzione  
(RSPSC/I)**

Prof. Francesco Trapella

Lezione n. 9 – 1 dicembre 2022



**RICERCA SOCIALE  
POLITICHE SICUREZZA  
CRIMINALITÀ  
interclasse**

# Contenuti della lezione

- Il controllo sul giudizio di prevenzione (riflessioni conclusive)
- La dimensione sovranazionale della nozione di ordine pubblico
- Preparazione al seminario del 2.12.2022 sul lavoro come strumento di reinserimento sociale

# Il controllo della Cassazione

- Controllo sull'error in iudicando, cioè sul difetto di sussunzione (art. 606, comma 1, lett. *b*), c.p.p.).
- Controllo sull'error in procedendo, cioè sul rispetto delle norme processuali stabilite a pena di invalidità (art. 606, comma 1, lett. *c*), c.p.p.).
- Controllo sulla tenuta della motivazione (art. 606, comma 1, lett. *e*), c.p.p.).

# Controllo sull'*error in iudicando*

- **Giudice penale** – sussunzione di un fatto concreto sotto una fattispecie contenente una classe di comportamenti.
- **Giudice della prevenzione** – estrapolazione dalla realtà della situazione concreta che gli viene sottoposta per verificare, poi, se tale situazione sia o meno idonea a rientrare nell'ampia trama della norma *in vista della finalità* predefinita dal legislatore (concretizzazione).

# Controllo sull'*error in iudicando*

- **Quale finalità?** Prevenire agendo sulla pericolosità ... finalità vaga (torna il problema della norma indeterminata e mal scritta).
- **Paragone con il lavoro del funzionario amministrativo:** dato un fine (es. adibire un tratto di spiaggia ad attività turistiche), il funzionario applica la norma e individua la soluzione in modo da onorare il progetto del legislatore (es. emette un provvedimento di concessione balneare nei confronti di Tizio, ma nega a Caio la costruzione di un punto di scarico industriale).

# Controllo sull'*error in iudicando*

- La materia della prevenzione è incompatibile con il meccanismo della sussunzione.
- È impensabile sottrarre al controllo della Cassazione la sfera del giudizio di prevenzione.
  - È necessario concepire il giudizio di prevenzione come regolato da principi e da valori capaci di onorare l'obiettivo di contrasto alla pericolosità sociale previsto dal legislatore (e, quindi, *pro futuro*, lavorare sui concetti chiave di ordine pubblico e di pericolosità sociale, oggi ancora troppo vaghi).
  - Occorre censurare l'operato del giudice deviante rispetto all'obiettivo di contrasto anzidetto (in sintesi estrema, si censura la mancata/cattiva concretizzazione).

# Controllo sull'*error in procedendo*

- Controllo agganciato – anche in materia preventiva – all'esplicitazione di invalidità nella norma violata.
- **Problema:** i vizi in ambito probatorio.
  - Applicabilità dell'art. 666, comma 5, c.p.p. (e pure dell'art. 185 disp. att. c.p.p. – *principio di deformalizzazione della prova*).
  - Ruolo amplissimo del giudice nell'ammissione della prova e nell'esercizio di poteri officiosi.
  - Inapplicabile l'inutilizzabilità fisiologica; per quella patologica occorre richiamare il principio di legalità della prova (... però è possibile che prove inutilizzabili nel giudizio penale lo siano nel processo di prevenzione).

# Controllo sull'*error in procedendo*

- **Soluzione:** dare dei limiti al giudice che gestisce il procedimento probatorio.
  - **Come?** Ricorrendo non tanto ai limiti dettati dal codice di procedura penale, quanto a quelli prescritti dalle fonti superiori: Costituzione e fonti europee (UE e CEDU).
    - v. principio espresso da **C. Cost., 6 aprile 1973, n. 34** □ inutilizzabilità “costituzionalmente orientata”.

# Controllo sulla motivazione

- **Giurisprudenza:** in materia preventiva si può ricorrere per Cassazione solo se la motivazione manca, ma non per il caso previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- **Problema:** la motivazione perde la propria funzione di garanzia per le parti; è nullificato il principio, peraltro consacrato dall'art. 111, comma 7, Cost., per cui ogni provvedimento limitativo della libertà personale.

# Controllo sulla motivazione

- **Soluzione:** concepire correttamente il concetto di *discrezionalità*, separandolo da quello di *arbitrio*.
  - Ammettere il controllo della Cassazione sulla fattispecie discrezionale, censurando la cattiva concretizzazione nel caso in cui il giudice non onori gli obiettivi previsti dalle norme (*criterio teleologico*).
  - Limitare il potere del giudice, applicando direttamente i principi e i valori derivanti dalle fonti superiori alla legge (*criterio gerarchico*).

# Dimensione sovranazionale dell'ordine pubblico

- **Caso:** Tizio, italiano, e Caia, austriaca, hanno due figli minorenni. Un giorno Caia manifesta la volontà di portare i bambini dai nonni nel proprio Paese di origine; passato il confine, manifesta a Tizio l'intenzione di non tornare più in Italia e di trattenere con sé i bambini. Rivoltasi al giudice austriaco e allo *Jugendamt* locale, Caia riesce ad ottenere l'affidamento dei minori che (si pensi!) cambiano cognome, perdendo quello paterno.

In Italia si apre un procedimento per il reato p. e p. dall'art. 574-*bis* c.p. che giunge a processo. In quella sede la difesa di Caia – che, intanto, è rimasta in Austria – produce le relazioni dello *Jugendamt* che ritraggono la donna come un'ottima madre, che denigrano l'immagine paterna e grazie alle quali il giudice austriaco ha concesso l'affidamento esclusivo all'imputata. Quelle relazioni hanno valenza processuale in Italia? S'aggiunga che Tizio non è mai stato sentito dai funzionari dello *Jugendamt* austriaco.

# Dimensione sovranazionale dell'ordine pubblico

- **Corte EDU, 23.03.1995, Loizidou c. Turchia** – la Corte si pone a tutela dell'ordine pubblico internazionale, inteso come complesso di valori sui quali si fonda l'identità comune degli Stati che aderiscono al sistema CEDU.
- **Ordine pubblico internazionale**, inteso in senso valoriale, come limite e fondamento dei rapporti internazionali.

# Dimensione sovranazionale dell'ordine pubblico

- Tra i **valori** su cui si fonda il costrutto europeo (Grande o Piccola Europa che sia) c'è:
  - La famiglia, intesa come soggetto degno di tutela;
  - Il rapporto genitoriale, concepito come oggetto di protezione da numerose convenzioni internazionali e dal diritto eurounitario;
  - La gioventù, a cui il diritto internazionale e il diritto europeo dedicano spazio sia a *livello normativo* (si pensi alle regole sull'adozione internazionale), sia in *ambito giurisprudenziale* (si pensi alle sentenze CEDU che qualificano il minore come soggetto vulnerabile e, perciò, degno di maggiore attenzione).

# Dimensione sovranazionale dell'ordine pubblico

- Leggere il diritto **per obiettivi** significa, dato il caso in esempio:
  - Adottare un'interpretazione delle regole – interne e non – che esalti il diritto alla bi-genitorialità, inteso come posizione dei minori che debbono beneficiare del rapporto con entrambi i genitori.
  - Escludere, nella realtà delle aule di giustizia, ogni elemento che conduca all'applicazione di principi estranei a queste regole.

# Dimensione sovranazionale dell'ordine pubblico

- Non è possibile accordare valore processuale alle relazioni di un ente che esclude *a priori* uno dei genitori dal dialogo sull'affidamento dei figli.
- Il rispetto dell'ordine pubblico internazionale (o, meglio, i valori che esso incarna) diventano parametro di ammissibilità (art. 190 c.p.p.) e di utilizzabilità (art. 191 c.p.p.) della prova.
- Ogni elemento che aspiri ad essere valorizzato nel contesto processuale deve rispettare i referenti di rango superiore: Costituzione e fonti europee (*corollario del criterio gerarchico che anima il rapporto tra le fonti del diritto*).

# Conclusione

- Il solo modo per dare forma alla nozione di ordine pubblico è il riferimento ai precetti espressi dalla Costituzione e dai diritti europei.
- Siffatta nozione di ordine pubblico (in qualsiasi sua accezione) è la migliore possibile e consente di riportare nell'alveo della legittimità costituzionale la materia della prevenzione del crimine.
- Per converso, si ricava una nozione di pericolosità sociale nei termini di una condotta che metta a rischio beni di rango costituzionale (... certo, rimane sullo sfondo la considerazione di Alessandro Pace – *ordre dans la rue* od ordine ideale il dissenso dal quale è considerato pericoloso per la sicurezza del sistema?).

# Bibliografia

- PACE (2015), *La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2015, 1, p. 1 ss. (accessibile dal sito [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it));
- HAURIUO (1938), *Précis élémentaire de droit administratif*, IV ed., Parigi, 1938, p. 34;
- CERRI (1990), voce *Ordine pubblico*, in *Encicl. giur.*, 1990 (v. anche aggiornamento del 2007);
- GALANTINI (1992), *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Padova, 1992;
- GUASTINI (2004), *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, 2004.

# IL RUOLO DEL PERITO NEL VAGLIO DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE SOCIOPATIA NARCISISMO INCAPACITÀ NATURALE

---

Dr Barbara Bononi

Psicologa Forense

Specialista Criminologia Informatica

[studio@barbarabononi.it](mailto:studio@barbarabononi.it)

12/16/2022

Dottoressa Barbara Bononi per il corso del Professor Francesco Trapella



# LA FIGURA DEL PERITO

---

- Solitamente il Perito è un esperto (professione ordinistica) in una determinata disciplina che affianca le figure giudiziarie dalla formazione del fascicolo di indagine, fino alla sentenza.
- L'esperto può essere nominato dal Pubblico Ministero come Consulente Tecnico (CT) della Procura per le indagine, dal GIP come Perito del Giudice per le Indagini Preliminari e dagli Avvocati delle Parti (indagato, imputato, persona offesa, parti civili);

# AL MOMENTO DELL'INCARICO

---

- Si verifica la compatibilità dell'esperto nel procedimento;
- Se compatibile giura di adempiere all'incarico assegnato;
- Si formula un quesito in cui si definisce la cornice in cui il Perito può muoversi per gli accertamenti necessari;
- Si stabilisce l'arco temporale in cui l'indagine tecnica (perizia) deve essere completata;
- In caso di difficoltà si può chiedere proroga dei tempi. Se sono presenti i Consulenti di Parte la richiesta deve essere formulata di comune accordo;

# ACQUISIZIONE ATTI E DOCUMENTAZIONE

---

- Il Perito solitamente nella formulazione del quesito viene autorizzato dal Giudice all'acquisizione di ulteriori elementi;
- Per richiedere acquisizione degli Atti il Perito deve formulare una PEC in cui allega l'incarico del Giudice;
- Acquisizioni telefoniche sono sempre problematiche: in primis l'interlocutore non sa con chi si sta rapportando e potrebbe commettere reato di violazione del segreto professionale, e quindi tali informazioni, acquisite con un reato, potrebbero non essere ammesse. Inoltre il Perito potrebbe commettere il reato di violazione di segreto istruttorio se non sta parlando con chi pensa di dover parlare.

# ESEMPIO QUESITI

---

- *“Esaminati gli atti processuali – in particolare i verbali dell’incidente probatorio, la perizia della dr.ssa Paperina de Paperinis e la relazione del Consulente dell’indagato – svolga il CT le proprie osservazioni in ordine alla metodologia impiegata e alle conclusioni rassegnate, soprattutto nella parte in cui le incongruenze e le contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni rese nell’incidente probatorio sono state ritenute sintomatiche di un meccanismo di confabulazione e di ambiguità in grado di incidere sulla credibilità del narrato, riferendo ogni altro elemento utile alle indagini.”*
- In questo il Perito è Consulente Tecnico per il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 359 c.p.p.
- Il PM chiede di valutare se quanto relazionato dal Perito del GIP (Paperina de Paperinis) ha lavorato secondo metodologia e procedura;
- In questo caso specifico, il Perito del GIP ha convocato presso il suo studio la persona oggetto di indagini sottoposta a misura cautelare degli arresti domiciliari creando il presupposto dell'evasione.

# ESEMPIO QUESITI 2

---

- *“Assista e partecipi il Perito alla assunzione della testimonianza della minore Rosa Munda e proceda all’effettuazione di perizia psicodiagnostica al fine di valutare la personalità della minore (anche mediante somministrazione di appositi test), l’eventuale presenza di disturbi della personalità che possono avere influito sulla veridicità della dichiarazione testimoniale, l’esistenza di eventuali elementi esterni di istigazione o di influsso e quindi l’attendibilità del dichiarato.”*
- In questo il Perito è dal GIP o ai sensi dell’art. 225 c.p.p.
- Il GIP chiede al proprio Perito di valutare se la minore in questione ha le competenze cognitive per rendere testimonianza o se le stesse siano inficiate da disturbi di personalità, da condizioni di suggestionabilità esterna o istigata a dire il falso;

# ESEMPIO QUESITI 3 (SOGGETTI FRAGILI)

---

- *“Esaminati gli atti da cui al fascicolo, ascoltate le testimoni minori d’età Batman e Robin e prestata l’opportuna assistenza nel corso del loro esame testimoniale effettuati gli approfondimenti di natura specialistica ritenuti strumentali al compito espletamento dell’incarico peritale, esprima la propria valutazione circa la capacità delle minori a rendere testimonianza dando compiuta esplicitazione dei criteri e dei metodi di valutazione utilizzati nel caso di specie.”*
- In questo caso il Perito è nominato dal Giudice direttamente in udienza e partecipa SOLO in udienza all'ascolto dei soggetti fragili, elaborando lo scritto peritale;
- Ciò avviene quando in fase di indagini non siano stati sentiti i minori, o comunque i soggetti fragili, in audizione protetta, o non sia stata richiesta la loro testimonianza in sede di incidente probatorio;

# LA PERIZIA

---

- Deve essere dichiarato il metodo o paradigma di riferimento;
- Deve essere presente la bibliografia;
- Devono essere elencate tutte le attività svolte;
- Devono essere allegati: registrazioni, foto, acquisizioni, eventuali test eseguiti, audiovideo degli incontri;
- La scelta metodologica e degli strumenti utilizzati rispettano i criteri di Daubert:
- 1 La teoria o la tecnica che stanno alla base della prova debbono essere falsificabili e controllabili;
- 2 Della tecnica, deve essere nota o conoscibile la percentuale di errore;
- 3 La teoria deve essere stata oggetto di pubblicazioni scientifiche;
- 4 Sulla teoria deve esserci il consenso della comunità scientifica

# PERICOLOSITÀ SOCIALE

---

- Definire la pericolosità sociale corrisponde ad una valutazione di non facile condizione;
- Non esiste un unico modello di riferimento applicabile a tutte le situazioni;
- Esistono diverse situazioni, peculiarità dei contesti a cui rispondere con la conoscenza **dei protocolli**;

# PERICOLOSITÀ SOCIALE

---

- Caratteristica eventuale dell'autore del reato, consistente nella probabilità che commetta altri reati;



# 4 FORME DI PERICOLOSITÀ SOCIALE

---

La recidiva;

L'abitudine;

La professionalità nel reato;

La tendenza a delinquere;

# RECIDIVA

---

- Corrisponde alla condizione per cui un soggetto, a seguito di una condanna, commette un nuovo reato;

# L'ABITUALITÀ

---

- Corrisponde all'abitudine nel delitto;
- È pronunciata contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo;
- È una condizione che viene **valutata dal Giudice**;
- Il Giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nella procedura;

# LA PROFESSIONALITÀ DEL REATO

---

- È una condizione che deriva da una serie di caratteristiche del soggetto:
- Il Giudice può valutare la condotta del del soggetto e stabilire che, nonostante le condanne precedenti, il soggetto metta in atto abitualmente un comportamento penalmente rilevante, traendone benefici;

# LA TENDENZA A DELINQUERE

---

- Si ritiene tendente a delinquere chi per, manifesto comportamento antisociale, è condannato per colpa anche in assenza delle caratteristiche dell'abitualità e della professionalità del reato;

# ERRORI DA NON COMMITTERE

---

Sottostima della situazione

Confronti anacronistici

"abbiamo sempre fatto così"

# IL PERITO NELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE

---

- Il Giudice può avvalersi un Perito per stabilire se la condizione di pericolosità sociale dipenda una **condizione patologica**, se la condizione patologica sia **simulata** o **dissimulata** per ottenere un vantaggio nel procedimento che vede la persona protagonista del fatto;

# UGO FORNARI

---

Direttore Unità Operativa di Psichiatria Forense, Psicologia Giudiziaria e Criminologia Clinica, Università degli Studi di Torino

*«Il fondamentale problema che nessun perito giudiziario deve mai dimenticare è il seguente: qualsiasi tipo di scienza, e la nostra in particolare, in generale e nelle sue diverse articolazioni, è tutt'altro che neutrale e certa»*

# IPOTESI SCIENTIFICHE

---

- Sono vere o false in base al periodo di applicazione, quindi devono tenere conto dello sviluppo scientifico;
- Devono essere continuamente **falsificate**;
- Il margine di errore deve essere ridotto al minimo, ma **MAI** scontato;

# FALSIFICAZIONE

---

- «Possibilità di confutazione»;
- Principio enunciato dal filosofo Karl Popper;
- Per ogni condizione devono essere valutate le diverse variabili, fino ad arrivare una condizione in cui non ci sono altre variabili da prendere in considerazione;

# LA VALUTAZIONE PER LA PERICOLOSITÀ SOCIALE PASSA NECESSARIAMENTE PER

---

Capacità di  
Intendere

Capacità di  
Volere

# CAPACITÀ DI INTENDERE

---

- Capacità COGNITIVA di sapere cosa si sta facendo;
- Di valutare le conseguenze;

# CAPACITÀ DI VOLERE

---

- Capacità di inibire gli impulsi;
- Capacità di saper dominare l'impeto;

# PERIZIA

---

- Anamnesi medica;
- **Anamnesi sociale** (piuttosto trascurata);
- Anamnesi psicologica-psichiatrica-neuropsicologica-neuropsichiatrica

# PSICOPATOLOGIA

---


- Valutare se l'espressione psicopatologica riscontrata incide sulla capacità di intendere o sulla capacità di volere;
- Valutare l'eventuale presenza di simulazione o dissimulazione;
- **Riscontrare deviazione psicopatica: NON è INDICE DI PSICOPATOLOGIA;**

## Condizione Psicopatologica

## Condizione Psicopatica

Soggetto affetto da patologia psichica;  
Incapace di rappresentarsi correttamente la realtà;  
Alterazione della logicità del pensiero: delirante;

Soggetto **NON** affetto da patologia psichica;  
Capace di rappresentarsi correttamente la realtà;  
Logicità del pensiero atta al controllo sulla vittima;



# ALCUNI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LA DEVIANZA PSICOPATICA

---

- Elevata autostima
- Propensione alla manipolazione
- Superficialità emotiva
- Locus of controllo esterno
- Superficialità nei rapporti: personali, di lavoro, in generale
- Impulsività scarso controllo comportamentale
- Comportamento sessuale promiscuo

# FOCUS POINT

---

- Riscontrare indice di psicopatia nei test di personalità NON è indice di pericolosità sociale;
- La pericolosità si ha quando si **decide** di delinquere;
- Molte professioni, carriere sono premianti per chi possiede un tratto psicopatico: chirurgo, quadri aziendali – CEO, carriera militare, professioni\* legate alle attività criminose Avvocati, Giudici, Assistenti Sociali, Periti, Investigatori privati, ...

\*condizione necessaria per non essere assorbiti dai sensi di colpa, pietismo, necessità di mantenere rapporti basati su assenza di pregiudizio, condizione che invece investe l'Uomo della Strada

# NARCISISTA

---

- Corrisponde ad una visione distorta del Sé;
  - Eccessivo amor proprio;
  - Autostima quasi invalidante: nessuno è alla sua "altezza"
- 
- Essere narcisista, avere tratti narcisistici, non pone immediatamente in una condizione di attenzione clinica e/o di interesse forense;
  - Questo avviene quando siamo di fronte a persone che esprimono un **disturbo narcisistico** che possono avere correlazione con le "*attività di aula*": sono persone che, oltre ad avere un'elevata autostima e un'alta considerazione di sé, vivono nella convinzione che la loro opinione possa avere più valore di quella degli altri, così come i loro agiti sono sempre giustificabili poiché sono espressioni di una superiorità morale, per nascita, per valore, per autovalutazione del sé, (...);

# RELAZIONE CON UN NARCISISTA

---

- Non sono relazioni genuine (di qualsiasi tipo: dal rapporto lavorativo alle relazioni familiari);
- Sono invidiosi degli altri ma, siccome sarebbe ammettere una possibile incapacità propria, si convincono che siano gli altri ad essere invidiosi di loro, in alcuni casi l'invidia si manifesta con palese discredito verso la persona (locus of control esterno ... "non è brava, competente, preparato etc., c'è un favore id letto, una tessera politica, una raccomandazione ...");

# NARCISISTA

---

## Narcisista Overt

- Esprimono il loro modello palesemente: attirano attenzione, hanno bisogno di essere adulati, arrivano tardi per essere sicuri che tutti si girino a guardarli, bramano affetto, anche se sanno che è un affetto fino a quando sono in grado di dare qualcosa, nutrendosi quindi della loro "supremazia" verso la persona che comprano ma da cui sono comprati in maniera simultanea;

## Narcisista Covert

- Sono più silenti, il loro bisogno di grandiosità passa per una falsa modestia, allo stesso tempo chi non riconosce il suo finto status viene rinnegato (mai in modo plateale, ma piuttosto chirurgico). Si circondano di persone belle, giovani, di successo, ma a patto che non possano mai fallire, invecchiare... perché sarebbe un danno alla loro immagine di successo. Sono esseri speciali, quasi figli degli dei, per cui il loro volere, azioni, sentimenti contano più degli altri, i loro desideri devono essere soddisfatti altrimenti attivano risposte come il silenzio e il disprezzo, o la vendetta. Sfruttano gli altri per ottenere ciò che vogliono: soldi, posizione sociale, potere (per questo scelgono le persone di cui sopra).
- Le regole valgono per noi, MAI per loro (se non c'è possibilità di essere scoperti, perché preoccuparsi?)
- Se non state più al loro gioco la pagherete cara: vi si accaniscono contro facendo terra bruciata attorno, mettendovi contro la famiglia, il datore di lavoro, i figli, l'autorità giudiziaria, non si fermano più.
- Gli ex sono sempre dei falliti, dei parassiti che sfruttavano la loro grandiosità;
- Usano il silenzio per punirvi
- Le onte possono essere lavate con il sangue ... senza tanti melodrammi, del resto se l'è cercata ...e loro possono decidere chi merita di esistere ..